



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con delibera C.C. n: 28 del 18/04/1996
- Modificato e integrato con delibera c.c. n. 72 del 31/10/1996 e della Giunta n. 46 del 20/03/1998
- Giunta n. 108 del 23/05/2002;
- Modificato e integrato con delibera C.C.13 del 17/03/2003 e della
- Modificato e integrato con Del. C.C. 87 del 07/11/2005
- Modificato e integrato con Del. C.C 94 del 26/11/2009

NDICE SOMMARIO

Capo I

Disposizioni preliminari

- Art. 1 - Finalità delle norme
- Art. 2 - Competenza del servizio

Capo II

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

- Art. 3 - Denuncia dei decessi
- Art. 4 - Denuncia decessi accidentali e delittuosi
- Art. 5 - Denuncia della causa di morte
- Art. 6 - Casi di morte per malattie infettive diffuse
- Art. 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati
- Art. 8 - Rinvenimento parti di cadaveri o resti mortali
- Art. 9 - Medico Necroscopico

Capo III

Autorizzazione di seppellimento

- Art. 10 - Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 11 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art. 12 - Nati morti e prodotti abortivi

Capo IV

Riscontro diagnostico

- Art. 13 - Riscontro diagnostico

CAPO V

Osservazione dei cadaveri

- Art. 14 - Periodo di osservazione
- Art. 15 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva - diffusa o per avanzato stato di putrefazione
- Art. 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 18 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività
- Art. 19 - Deposito di osservazione
- Art. 20 - Trasporto a salme al deposito di osservazione
- Art. 21 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione
- Art. 22 - Depositi ed obitori

CAPO VI

Interventi vari sui cadaveri

- Art. 23 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO VII

Sepoltura dei cadaveri

- Art. 24 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 25 - Obbligo del feretro individuale - Verifica
- Art. 26 - Caratteristiche feretri per inumazioni
- Art. 27 - Casse per tumulazioni

- Art. 28 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile
- Art. 29 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni
- Art. 30 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori dal Comune
- Art. 31 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune
- Art. 32 - Chiusura del feretro
- Art. 33 - Fornitura gratuita dei feretri

CAPO VIII **Trasporto cadaveri**

- Art. 34 - Orario e percorsi dei trasporti funebri
- Art. 35 - Trasporto funebre
- Art. 36 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività
- Art. 37 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero
- Art. 38 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero - Modalità
- Art. 39 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero
- Art. 40 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive
- Art. 41 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri
- Art. 42 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto
- Art. 43 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
- Art. 44 - Trasporto ossa umane e resti umani assimilabili
- Art. 45 - Trasporto cadaveri da e per l'estero

CAPO IX **Consegna cadaveri al Cimitero**

- Art. 46 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero
- Art. 47 - Ricevimento cadaveri
- Art. 48 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
- Art. 49 - Consegna registro al Comune
- Art. 50 - Divieto di riapertura del feretro

CAPO X **Disposizioni tecniche generali**

- Art. 51 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
- Art. 52 - Disposizioni campi comuni
- Art. 53 - Sepolture distinte - Natura e concessione
- Art. 54 - Planimetria del cimitero - Custodia ed aggiornamento

CAPO XI **Camera mortuaria - Ossario comune**

- Art. 55 - Camera mortuaria
- Art. 56 - Caratteristiche camera mortuaria
- Art. 57 - Sala per autopsie
- Art. 58 - Ossario comune

CAPO XII
Inumazioni

- Art. 59 - Scavatura e utilizzazione delle fosse
- Art. 60 - Numerazione e individuazione delle fosse
- Art. 61 - Dimensioni dei monumenti funebri - Fosse di inumazione
 Segni funebri - Illuminazione votiva -
- Art. 62 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
- Art. 63 - Fosse per inumazione di persone aventi oltre 10 anni di età
- Art. 64 - Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età.
- Art. 65 - Deposizione del feretro nella fossa

CAPO XIII
Tumulazioni

- Art. 66 - Spese di manutenzione
- Art. 67 - Sistema di tumulazione
- Art. 68 - Dimensioni dei monumenti funebri - Tumuli
- Art. 69 - Casse per le tumulazioni
- Art. 70 - Divieto di riapertura sepolture
- Art. 71 - Cremazione
- Art. 72 - Oggetto e finalità
- Art. 73 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 74 - Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 75 - Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 76 - Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 77 - Sanzioni Amministrative
- Art. 78 - Senso comunitario della morte
- Art. 79 - Registri cimiteriali
- Art. 80 - Procedura
- Art. 81 - Deposito provvisorio
- Art. 82 - Informazione ai cittadini

CAPO XIV
Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 83 - Esumazioni - Carattere
- Art. 84 - Esumazioni ordinarie
- Art. 85 - Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate
- Art. 86 - Esumazioni straordinarie
- Art. 87 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie
- Art. 88 - Ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni
- Art. 89 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 90 - Divieto di riduzione di salme estumulate
- Art. 91 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 92 - Norme particolari per le estumulazioni
- Art. 93 - Norme igieniche
- Art. 94 - Corrispettivi

CAPO XV
Concessioni cimiteriali

- Art. 95 - Atto di concessione
- Art. 96 - Diritto di sepoltura per tomba individuali
- Art. 97 - Modalità di richiesta concessioni d'uso
- Art. 98 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali
- Art. 99 - Esclusioni
- Art. 100 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo
- Art. 101 - Concessioni speciali gratuite
- Art. 102 - Costruzioni su aree in concessione
- Art. 103 - Divieto di cessione delle concessioni

- Art. 104 - Decadenza della concessione
- Art. 105 - Revoca delle concessioni
- Art. 106 - Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero
- Art. 107 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni
- Art. 108 - Manutenzione sepolture private
- Art. 109 - Effetti della revoca delle concessioni

CAPO XVI
Soppressione dei cimiteri

- Art. 110 - Soppressione cimiteri - Norme applicabili

CAPO XVII
Sepolcri privati fuori dei cimiteri

- Art. 111 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili
- Art. 112 - Onoranze funebri particolari

CAPO XVIII
Polizia del cimitero

- Art. 113 - Custodia dei cimiteri
- Art. 114 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari
- Art. 115 - Divieto di trattamento del materiale da costruzione
- Art. 116 - Trasporto materiale
- Art. 117 - Materiale proveniente da scavi e demolizioni
- Art. 118 - Orario
- Art. 119 - Ingresso al cimitero
- Art. 120 - Circolazione e sosta
- Art. 121 - Accesso ai cimiteri per lavori
- Art. 122 - Divieti di ingresso
- Art. 123 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari
- Art. 124 - Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali
- Art. 125 - Pulizia interna
- Art. 126 - Divieti speciali
- Art. 127 - Obbligo di comportamento
- Art. 128 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO XIX
Personale addetto ai cimiteri

- Art. 129 – Personale addetto ai Cimiteri
- Art. 130 - Custode
- Art. 131 - Relazione annuale del custode
- Art. 132 - Responsabilità
- Art. 133 - Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni
- Art. 134 - Compiti particolari del custode
- Art. 135 - Vaccinazione del personale dipendente

CAPO XX
Disposizioni finali

- Art. 136 - Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni
- Art. 137 - Ordinanze del Sindaco
- Art. 138 - Richiamo norme vigenti
- Art. 139 - Abrogazione precedenti disposizioni
- Art. 140 - Entrata in vigore

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1.

Finalità delle norme

Il presente regolamento assunto in riferimento all'art.32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. integraz. e modif. (D.Lgs. 267/2000, L. 125/2008) ed integrazioni ed all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, e L. R. 16/2000 e succ. integraz e modif. fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, la L. 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), la L.R.T. n. 29 del 31 maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia. Richiama altresì le norme direttive compatibili di cui al D.P.R. 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, e le circolari M.S. 24/1993 e M.S. 10/1998.

Art.2.

Competenza del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri sono di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco il quale si avvarrà, per lo scopo, della collaborazione dell'Unità sanitaria locale, dei medici necroscopi e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso dalla pianta organica del personale.

L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri, relativamente agli aspetti igienico-sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art.3.

Denuncia dei decessi

Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:

a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;

b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;

c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di stato civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

Art.4.

Denuncia decessi accidentali e delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto a persona priva di assistenza è tenuto ad informarne il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.

Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, semprechè non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

Art.5.

Denuncia della causa di morte

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Copia della scheda di morte inviata, entro trenta giorni, alla Unità sanitaria locale.

Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'Ufficio comunale competente fino a quando esso non sarà istituito dall'Unità sanitaria locale e comunque non oltre i tre anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.6.

Casi di morte per malattie infettive diffuse

Ove venga accerta la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Unità sanitaria locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art.7.

Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art.8.

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all' Unità sanitaria locale.

L'Unità sanitaria locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.9.

Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 di approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art.10.

Autorizzazione alla sepoltura

L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non sia stata accertata la morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune. La medesima autorizzazione è necessaria anche per la sepoltura di parti di cadavere.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e comunque non dopo le trenta ore.

Art.11.

Nulla osta dell'autorità giudiziaria

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art.12.

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 13.

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 5. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Unità sanitaria locale.

Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 6. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.LL.SS. n.1265/1934 e successive modifiche.

Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO V

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14.

Periodo di osservazione

Nessuna cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.15.

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art.16.

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusa o per avanzato stato di putrefazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del Medico Responsabile competente per territorio, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il Medico di cui sopra comunicherà le misure cautelative adottate.

Art.17.

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica e la ritrazione della maschera.

Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.

Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del Medico responsabile competente per territorio, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 18.
Prescrizioni per osservazione di cadavere
portatore di radioattività

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

Art. 19.
Deposito di osservazione

Sono ricevute e tenute in osservazione, per il periodo prescritto, nella camera mortuaria del cimitero, che fungerà da camera di osservazione, le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 20.
Trasporto salme al deposito di osservazione

Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21.
Servizio di sorveglianza
durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione presso locale di cui al precedente art. 19 i cadaveri non possono essere rimossi.

E' permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'autorità sanitaria locale ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode o di altra persona, comandata dal Sindaco a questa funzione.

Art. 22.
Depositi ed obitori

Fermo restando quanto normato dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 285/90, il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Unità Sanitaria Locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO VI

INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 23.

Rilascio di cadaveri a scopo di studio -
Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico -
Autopsie e trattamenti di conservazione

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, con le modalità di cui al successivo articolo 43.

CAPO VII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 24.

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con i quali era vestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Medico responsabile competente per territorio.

Art. 25.

Obbligo del feretro individuale - Verifica

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 26.

Caratteristiche feretri per inumazioni

I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 27.
Casse per le tumulazioni

Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art. 30.

Art. 28.
Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo e di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

E' altresì vietato per le inumazioni l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Pertanto, per le salme provenienti dall'estero, da fuori Comune, o nel caso di morte per malattia infettiva diffusa, sarà consentita l'inumazione solo nel caso in cui il feretro sia confezionato in doppia cassa: una di legno ed una di metallo, la cassa metallica potrà essere indifferentemente interna od esterna a quella di legno.

Art. 29.
Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 28 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato per la inumazione in Comune distante non più di 100 km, salvi i casi di cui al successivo art. 43 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 30.
Caratteristiche feretri
per tumulazioni e per trasporti fuori dal Comune

Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, nel caso che la cassa metallica sia esterna, sul fondo della stessa deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza della pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 31.
Feretri speciali per
trasporto di salma in altro Comune

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione della casse di cui al precedente art. 30 con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche come prescritto dal punto 9.1 della circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93.

L'autorizzazione con le stesse modalità necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 32.
Chiusura del feretro -

All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti.

La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso ordinariamente demandata alle imprese funebri incaricate del trasporto.

Art. 33.
Fornitura gratuita dei feretri

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa e per il trasporto funebre per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VIII

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 34.

Orario e percorsi dei trasporti funebri

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte.

Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco, come indicato nel successivo art. 118 del presente regolamento.

I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Art. 35.

Trasporto funebre

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

I mezzi e le loro rimesse impiegati per i trasporti funebri dall'impresa medesima devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 36.

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere portatore di radioattività, l'Unità sanitaria locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 37.

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo dei inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art. 30.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Tale trattamento eseguito dal Medico Responsabile competente per territorio o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 38.

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero - Modalità

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui agli articoli 26, 30, 40, 41 e 45.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 39.

Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento.

Art. 40.
Autorizzazione al trasporto di cadaveri
di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 38, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, sia stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 30, seguendo le prescrizioni degli articoli 36 e 37.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Medico Responsabile competente per territorio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'art. 45 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 41.
Trasporto di cadavere per cremazione
e relative ceneri

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 38.

Art. 42.
Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 43.
Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento
ed alle indagini scientifiche

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 44.

Trasporto ossa umane e resti umani assimilabili

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 45 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri senza ricorso a carri funebri.

Le ossa umane e resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengano da rinvenimenti e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 45.

Trasporto cadaveri da e per l'estero

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

CAPO IX

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 46.

Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- c) nel caso di salma proveniente da altro Comune, dai documenti di cui all'art. 39,

Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 8.

Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 12.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

Per i feretri provenienti da altri Comuni, prima dell'inumazione o tumulazione, deve essere provveduto alla verifica, da parte del custode, dei sigilli apposti alla cassa funebre.

Art. 47.

Ricevimento cadaveri

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) per inumazioni e sepolture in loculi: i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) per inumazioni e sepolture in loculi: i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza al momento del decesso;
- c) per inumazioni e sepolture in loculi: i nati nel Comune di Montemurlo;
- d) per inumazioni e sepolture in loculi: i cadaveri delle persone che abbiano avuto residenza nel Comune in altra fase dell'esistenza e che abbiano, al momento della morte, congiunti di 1° grado residenti nel territorio comunale;
- e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (tombe e cappelle private) esistente nel cimitero del Comune stesso;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- g) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Le operazioni di inumazione di cui al presente articolo, sono gratuite solo in caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (L. n. 26 del 28/02/2001 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27/12/2000 n. 392), in tutti gli altri casi sono a pagamento in base alla tariffa approvata.

Art. 48.

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se i documenti di cui all'art. 46; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 49.

Consegna registro al Comune

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 50.

Divieto di riapertura del feretro

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO X

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 51.

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture distinte.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento.

Sono distinte le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata.

Per l'inumazione delle ceneri provenienti dalla cremazione si osservano le norme di cui all'art. 71

Art. 52.

Disposizioni campi comuni

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente in maniera simmetrica ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

Art. 53.

Sepolture distinte - Natura e concessione

Le sepolture distinte sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

a) nella concessione di uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;

b) nella concessione di uso temporaneo di tumuli recuperati dal Comune a seguito di estumulazioni;

c) nella concessione di uso temporaneo di area per la costruzione di sepoltura distinta a sistema di tumulazione individuale;

d) nella concessione di uso temporaneo di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività;

e) nella concessione di uso temporaneo di ossarini costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie, nonché delle salme di fanciulli nati morti.

Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata con atto dell'Amministrazione comunale.

Art. 54.

Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

L'ufficio Tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria in scale 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con bollo e firma in originale.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Per quanto riguarda la costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali e disposizioni tecniche generali, si richiama l'osservanza degli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (Capo X) del D.P.R. n. 285 del 10/09/90.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA - OSSARIO COMUNE

Art. 55.

Camera mortuaria

Nel cimitero comunale la camera mortuaria, oltre a fungere da camera di osservazione (art. 19 del presente regolamento), predisposta anche per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Art. 56.

Caratteristiche camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa fino all'altezza di mt 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Nel posto più illuminato della stessa camera vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Art. 57.

Sala per autopsie

La camera mortuaria, di cui agli articoli precedenti, funge anche da sala per autopsie.

Art. 58.

Ossario comune

Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

CAPO XII

INUMAZIONI

Art. 59.

Scavatura e utilizzazione delle fosse

Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 25, 26 e 28.

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

Per l'inumazione delle ceneri provenienti dalla cremazione si osserveranno le norme di cui all'art.71

Art. 60.

Numerazione e individuazione delle fosse

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo, riportato su un cippo, costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici, recante l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 61.

Dimensioni dei monumenti funebri - Fosse di inumazione - Segni funerari - Illuminazione votiva

Trascorso il periodo di assestamento del terreno è consentito circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o marmo aventi dimensioni non maggiori di mt 0,65x1,70x0,20 per gli adulti e di mt 1,30x0,50x0,20 per i bambini, nonché apporre lapidi, croci o altri segni funerari aventi l'altezza di cm 80 dal recinto sepolcrale sostenute da una lastra orizzontale lunga non più di cm 50. E' tollerata una lista di circa cm 30, come sottovaso nella parte opposta alla lapide. La rimanente area del cumulo di terra dovrà rimanere scoperta e potrà essere coltivata a prato o ricoperta con pietrisco.

Non sono ammesse liste perimetrali.

E' fatto divieto ai privati l'erigere nell'ambito cimiteriale opere pesanti e voluminose e di fare uso di cemento armato per i lavori di muratura.

Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

L'illuminazione votiva elettrica può essere gestita in economia dal Comune o data in affidamento a terzi.

Per l'inumazione delle ceneri provenienti dalla cremazione si osserveranno le norme di cui all'art.71

Art. 62.

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Per l'inumazione delle ceneri provenienti dalla cremazione si osserveranno le norme di cui all'art.71

Art. 63.

Fosse per inumazione di persone aventi oltre 10 anni di età

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere una profondità di almeno mt 2, la lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80 da ogni lato mt 0,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Per l'inumazione delle ceneri provenienti dalla cremazione si osserveranno le norme di cui all'art.71

Art. 64.

Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, una profondità di almeno mt 2, una lunghezza di mt 1,50, una larghezza di mt 0,50 e debbono distare di almeno mt 0,50 da ogni lato.

Art. 65.

Deposizione del feretro nella fossa

La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 62.

Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Per l'inumazione delle ceneri provenienti dalla cremazione si osserveranno le norme di cui all'art.71

CAPO XIII

TUMULAZIONI

Art. 66.

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono a carico dei concessionari.

Art. 67.

Sistema di tumulazione

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

E' consentita la collocazione, nei loculi già occupati da altra salma, di cassetine di zinco contenenti i resti mortali o di urne cinerarie, sempre ben inteso che il loculo offra spazio sufficiente. Il richiedente tenuto a versare un diritto di accantonamento nella misura del 10% del valore del loculo all'atto della collocazione. Rimane invariata la concessione quarantennale che decorre dalla data di registrazione dell'atto di concessione.

Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

I loculi non possono essere prenotati per persone ancora in vita.

L'assegnazione sarà effettuata solo dopo il decesso.

I loculi non possono essere assegnati per deporvi resti mortali o urne cinerarie, per i quali sono realizzati appositi ossarini. .

Art. 68.

Dimensione dei monumenti funebri - Tumuli

E' consentito allestire sopra ogni tumulo (posto distinto) un monumento funebre. Detto cippo potrà essere posto sia sopra il monumento, sia staccato da esso, fermo restando le dimensioni massime riportate dall'art. 61.

La rimanente area del tumulo dovrà essere sgombra per consentire il libero passaggio. Saranno ammesse liste di contorno dello stesso materiale del monumento purché siano incassate nel cemento della pavimentazione o siano smussate in modo da non creare scalini pericolosi per i visitatori del cimitero.

L'installazione del monumento funebre, tanto alle fosse di inumazione quanto ai posti distinti è subordinata al preventivo impegno a realizzare l'opera in conformità alle modalità di allineamento delle tombe prescritte dal Comune ed alle misure fissate dal presente regolamento. A tale scopo dovrà essere presentata all'ufficio Tecnico del Comune una dichiarazione contenente la descrizione e le dimensioni del monumento che si intende installare, sottoscritta da un rappresentante della famiglia interessata e della ditta incaricata di eseguire l'opera.

Qualora, in epoca posteriore alla realizzazione del monumento, venga dai competenti uffici comunali accertato il mancato allineamento del monumento stesso o la difformità del medesimo rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, la famiglia interessata sarà tenuta, a proprie spese, a provvedere alle modifiche ed interventi necessari per riallineare il monumento e/o ricondurlo alle dimensioni concordate con l'ufficio Tecnico comunale.

Le lapidi dei loculi e degli ossarini, ecc. (nuove costruzioni) devono essere a filo

esterno parete, di marmo bianco (Carrara). E' possibile la messa in opera di lapidi gemellari.

Art. 69.

Casse per le tumulazioni

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 30.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, salvo quanto previsto dall'art. 77, co. 3°, del D.P.R. n. 285/90.

Art. 70.

Divieto di riapertura sepolture

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture distinte, potranno essere riaperte:

- a) al termine del periodo di inumazione;
- b) alla scadenza della concessione;
- c) per ordine dell'autorità giudiziaria;
- d) per autorizzazione del Sindaco.

Art. 71- Cremazioni

Per tutto ciò che riguarda la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti si applicano i successivi articoli 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82.

Art. 72 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n°10/98;

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

La cremazione è un servizio pubblico gratuito solo nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. E' a pagamento in tutti gli altri casi (L.26/2001).

Art. 73 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nei forni crematori autorizzati.

a. Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione

degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b. Cremazione di resti mortali e di ossa

1 Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione *dell'Ufficiale di Stato Civile*. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari

sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 8, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. *L'Ufficiale di stato civile*, l'A.U.S.L., il custode del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 74 – Affidamento e dispersione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero

Art. 75 - Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) TUMULATA:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
2. la durata della tumulazione è prevista in 40 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;
3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessorio residuo.

b) INUMATA in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale,.
2. la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;

4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
 5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile al fine di evitare la dispersione delle ceneri non autorizzata;
 6. il servizio di inumazione delle ceneri, è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è a carico dei richiedenti.
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
 - d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2. L.R. 31/03/2004 n. 29

Art. 76 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
 - b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - e) nei fiumi;
 - f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
 - g) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 77– Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 76 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

Art. 78- Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 74, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/4, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta

i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 79 – Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;

b. il luogo di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 80 – Procedura

Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art 3 della legge 130 del 30/03/2001, competente per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è il Sindaco del Comune in cui l'affidatario conserva l'urna cineraria. Tale atto esaurisce gli effetti nell'ambito territoriale del Comune che lo ha adottato. Pertanto nel caso di ulteriore trasferimento delle ceneri sarà necessario richiedere un altro atto al Comune di nuova destinazione;

1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata: Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 81– Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 82 – Informazione ai cittadini

Il Comune di Montemurlo promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

CAPO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 83.

Esumazioni - Carattere

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 84.

Esumazioni ordinarie

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per quadri o file. Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza tre mesi prima, previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli o nei casi di urgenza tramite notifica o telegramma. L'esumazione ordinaria di una singola salma, anche prima della scadenza di tutto il quadro, potrà essere comunque effettuata allorché i familiari interessati ne facciano richiesta all'ufficio comunale competente.

Le fosse liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.

Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Per l'esumazione delle ceneri da cremazione si osserveranno le norme di cui all'art.71

Art. 85.

Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate

Nel caso in cui, a seguito di un'esumazione ordinaria, una salma non risulti completamente mineralizzata, dovrà procedersi di nuovo alla sua inumazione, per un periodo minimo di cinque anni, salvo quanto previsto dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità degli eventuali danni al monumento funebre, nel corso delle predette operazioni di esumazione.

Art. 86.
Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Medico Responsabile competente per territorio e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una viene conservata dal custode e l'altra trasmessa all'ufficio di stato civile.

In caso di esumazione straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco, con l'indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.

Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ed eccezioni dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

Art. 87.
Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il Medico Responsabile competente per territorio dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 88.
Ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossarini o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 44.

Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato a manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti mortali, questi, dopo essere stati raccolti in apposito contenitore, saranno collocati in un locale del cimitero, dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste. Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura del custode.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere smaltiti con le modalità indicate nel 2° comma del successivo art. 93.

Per la cremazione si osserveranno le norme di cui all'art. 71.

I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà come previsto dall'art. 109

Art. 89.

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture distinte a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di 5 anni.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Anche in questo caso il Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Medico Responsabile competente per territorio.

Per l'estumulazione delle urne cinerarie si osserveranno le norme di cui all'art. 71

Art. 90.

Divieto di riduzione di salme estumulate

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile della custodia del cimitero tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 91.

Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, le cause del decesso e le ragioni dell'estumulazione.

Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.

Art. 92.

Norme particolari per le estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 86 ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

Art. 93.

Norme igieniche

Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Medico Responsabile competente per territorio per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali degli addetti al cimitero.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti a seconda della loro natura e nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. "Ronchi" del 05/02/1997 e D.M ambiente n. 219 del 26/06/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) (D.Lgs. 152/2006).

Art. 94.

Corrispettivi

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono gratuite solo nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (L. n. 26 del 28/02/2001 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27/12/2000 n. 392), in tutti gli altri casi sono a pagamento in base alla tariffa approvata.

Quelle straordinarie daranno luogo al pagamento del corrispettivo stabilito nella tariffa approvata dall'Amm.ne Comunale.

Per quelle disposte dall'autorità giudiziaria si applica la legge 23.12.1865, n. 270 e successive modificazioni.

CAPO XV

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 95.

Atto di concessione

La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossarini deve risultare da regolare atto ed avviene a spese dell'assegnatario, previo pagamento del diritto d'istruttoria e del prezzo stabiliti dalla tariffa comunale .

Art. 96.

Diritto di sepoltura per tombe individuali

Per le tombe individuali, i loculi, nicchie, ossarini il diritto di sepoltura è riservato all'accoglimento della salma, dei resti mortali o delle urne cinerarie, relativi alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e riguardanti una sepoltura distinta destinata ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula della concessione, ove a quest'ultima premuoia un parente in linea retta entro il secondo grado, sarà facoltà del concessionario, non sussistendo opposizione da parte dell'originario destinatario della sepoltura, cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma morta a lui precedentemente.

Il diritto non può essere ceduto e nè prestato temporaneamente in alcun modo e per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di quaranta anni, rinnovabile a pagamento, di decennio in decennio, (25% del valore del loculo/ ossarino all'atto della richiesta).

Art. 97.

Modalità di richiesta concessioni d'uso

Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, ossarini, ecc., deve farne richiesta all'ufficio competente e versare il prezzo dovuto per la concessione, comprensivo di tutti gli oneri nascenti dalla medesima.

Art. 98.

Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

a) a più persone esclusivamente per esse. La concessione in tale caso va fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro;

b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati:

- agli ascendenti e discendenti in linea retta;
- ai fratelli e sorelle consanguinei;
- al coniuge;
- c) ad enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti.

Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata massima di anni 99, salvo rinnovo (art. 92, D.P.R. n. 285/90).

Art. 99. Esclusioni

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 100. Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo

Tutte le concessioni amministrative per sepolture distinte previste dall'art. 53 sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto, ed a pagamento, secondo la tariffa deliberata dall'Amministrazione Comunale.

Sono fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente al 10/02/1976 data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 N. 803, abrogato dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Il diritto riconosciuto alle concessioni perpetue non è trasferibile ad altri e viene meno con la rimozione della salma o il mancato utilizzo da parte del titolare della concessione stessa.

Per le sepolture distinte per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta o, in caso contrario, dalla data di morte.

Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, con le modalità stabilite all'art. 96.

Il rinnovo concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, allo stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art. 101. Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, sia tale onoranza deliberata dalla Giunta comunale.

Art. 102. Costruzioni su aree in concessione

La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta su deliberazione della Giunta comunale.

Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.

I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore dell'Unità sanitaria locale e della Commissione edilizia comunale. Nell'atto di approvazione deve essere indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno.

La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro 3 anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

A lavori ultimati l'ufficio Tecnico comunale provvede al collaudo.

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali deve essere presentato un disegno a firma del capo mastro o marmista. L'approvazione ed il collaudo sono di competenza dell'ufficio Tecnico comunale.

Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

Art. 103.

Divieto di cessione delle concessioni

Fatto salvo quanto stabilito al 2° comma dell'art. 96, in ogni caso è vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo.

Art. 104.

Decadenza della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza, quando:

a) la salma i resti mortali o le ceneri vengano trasferite ad altre sepolture;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Nel caso di cui al precedente comma, lett. b), verrà apposto sulla tomba un avviso e contemporaneamente all'albo posto all'ingresso del cimitero pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.

Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.

Decorsi sei mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione da notificarsi agli interessati, se reperibili.

Art. 105.

Revoca delle concessioni

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 (10.02.1976), potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente

all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione, rendono necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura, loculo od ossario a secondo del degrado della stessa, a proprie cure e spese, previo preavviso di almeno 90 giorni da notificarsi ai concessionari nelle forme del codice di procedura civile.

Alla procedura di revoca si provvederà con le modalità del precedente art. 104.

Art. 106.

Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 107.

Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo art. 109.

Art. 108.

Manutenzione sepolture private

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in stabile e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente art. 104.

Art. 109.

Effetti della revoca delle concessioni

Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentito il coordinatore dell'Unità sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e per la collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal 1° comma del precedente art. 107.

I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.

Pu essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti od affini fino al 4° grado sempreché nello stesso cimitero.

Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

CAPO XVI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 110

Soppressione cimiteri - Norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XVII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 111.

Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli 101, 102, 103 e 104 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

In particolare le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come i cimiteri, alla vigilanza dell'autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

Art. 112.

Onoranze funebri particolari

Quando debbano rendersi particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differenti dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive integrazioni e modificazioni, e dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Per i sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari) si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge 09.01.1951, n. 204.

CAPO XVIII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 113.

Custodia dei cimiteri

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo nei giorni di cui all'art. 118, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il coordinatore dell'Unità sanitaria locale e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 114.

Esecuzione lavori da parte dei concessionari

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno prestare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 115.

Divieto di trattamento del materiale da costruzione

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo evitando le opere di lavorazione, all'interno del cimitero.

Art. 116.

Trasporto materiale

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si dovrà seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

Art. 117.

Materiale proveniente da scavi e demolizioni

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

**Art.118.
Orario**

L'orario di apertura del cimitero è stabilito con apposita ordinanza sindacale.

**Art. 119
Ingresso al cimitero**

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

**Art. 120.
Circolazione e sosta**

E' vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi al solo scopo di far conversazione.

E' fatto divieto anche di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc., lungo il fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.

E' vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

**Art. 121.
Accesso ai cimiteri per lavori**

Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

**Art. 122.
Divieti di ingresso**

Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

**Art. 123.
Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari**

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 124.

Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali

Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni possono deporsi fiori e non più di una corona e due "cuscini" dei medesimi.

E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno eccedere dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di mt 1,10. Se del caso, dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.

Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari di cui al precedente art. 60 e l'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art. 108, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

Art. 125.

Pulizia interna

La strada interna al cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e le fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate.

Art. 126.
Divieti speciali

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero.

E' vietato:

- a) apporre qualunque iscrizione, macchiare o comunque deturpare i muri, le lapidi, ecc.;
- b) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- c) introdurre biciclette ed oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f) collocare tanto sul pavimento dei loggiati quanto su quello dei sotterranei, vasi, lumini, candelabri e qualsiasi altro oggetto di ornamento; anche proibita l'applicazione di tali oggetti sugli zoccoli di base tanto delle pareti dei loggiati che di quelle del sotterraneo;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi cosa senza la preventiva autorizzazione;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.

Art. 127.
Obbligo di comportamento

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere e, se occorre, denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Art. 128.
Atti a disposizione del pubblico

Presso il custode chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:

- a) del registro delle sepolture;
- b) del presente regolamento di polizia mortuaria.

CAPO XIX

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 129.

Personale addetto ai Cimiteri

Al Cimitero è garantito il servizio di custodia.

Il servizio di custodia potrà essere costituito a seconda delle necessità, da uno o più addetti (custode / custodi), sia che la gestione venga effettuata in regia diretta, oppure in affidamento.

Art. 130.

Custode

Al custode è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, ecc., e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto attiene il servizio necroscopico e quello del cimitero e dell'Autorità sanitaria locale e del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

Art. 131

Relazione annuale del custode

Periodicamente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'ufficio competente del Comune o della Società di gestione una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, completa di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 108.

Art. 132

Responsabilità

Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 133.

Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 48 riferentesi all'anno precedente.

Art. 134.
Compiti particolari del custode

Spetta inoltre al custode:

- a) ritirare e conservare presso di sè, per ogni feretro ricevuto, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 48 del presente regolamento;
- c) sorvegliare durante l'orario di lavoro i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture distinte;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzione di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, fiori e siepi;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare al coordinatore dell'Unità sanitaria locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- p) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli;
- r) ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 71 "Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti "

Art. 135.

Vaccinazione del personale dipendente

Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori nel cimitero deve essere preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi della legge 05.03.1963, n. 292, e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 07.09.1965, n. 1031.

CAPO XX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 136.

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, o al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, o alla L. 130/2001 o alla L.R.T. 29/2004, sono accertate e punite ai sensi degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383, e successive modificazioni (D.Lgs. 267/2000), nonché della legge 24.09.1981, n. 689.

Art. 137.

Ordinanze del Sindaco

E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 50 comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, in materia di sanità e igiene.

Art. 138.

Richiamo norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nella L. 130/2001, nella L.R.T. 29/2004, nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, nella L. R. 16/2000. e successive modificazioni.

Art. 139.

Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 140.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le procedure di pubblicazione previste dallo Statuto.